



COMUNE DI BUDRIO
PROVINCIA DI BOLOGNA
Settore Servizi alla Persona

**BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORI FINALIZZATA
ALL'ASSEGNAZIONE DI N. 3 ALLOGGI IN LOCAZIONE A CANONE
CONVENZIONATO CONCORDATO NELLA VIA TOMASINI.**

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 124 del 13.03.2019, si provvede all'emanazione del presente bando pubblico contenente la disciplina per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi in locazione a canone convenzionato concordato, nel rispetto degli indirizzi previsti nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 01.03.2019.

Gli alloggi disponibili sono 3 strutturati nel seguente modo:

- 1 alloggio al piano primo, - *Superficie Utile mq. 51,74* -. Soggiorno/cucina con angolo cottura, disimpegno, 1 camera matrimoniale, 1 bagno, 1 balcone mq. 7,42, 1 cantina mq 5,92, posto auto scoperto mq 12,50. Canone mensile € 325,00, spese condominiali € 5,88;
- 1 alloggio al piano secondo - *Superficie Utile mq. 33,83* – Monolocale zona giorno/zona notte, disimpegno, 1 bagno, 1 balcone mq. 7,42, 1 cantina mq 4,37, posto auto scoperto mq 12,50. Canone mensile € 218,00, spese condominiali € 7,86;
- 1 alloggio al piano secondo - *Superficie Utile mq. 33,83* – Monolocale zona giorno/zona notte, disimpegno, 1 bagno, 1 balcone mq. 7,42, 1 cantina mq 4,43, posto auto scoperto mq 12,50. Canone mensile € 223,00, spese condominiali € 5,88.

Tutti gli alloggi dispongono riscaldamento autonomo.

Ascensore non presente.

Gli interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio a "canone calmierato" dovranno presentare domanda, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso, su apposito modulo predisposto dal Comune di Budrio ed in distribuzione **nel periodo dal 01.04.2019 al 30.04.2019** presso:

SPORTELLO DEI SERVIZI ALLA PERSONA
COMUNE DI BUDRIO - PIAZZA MATTEOTTI, 2 – TEL. 051 6928342
(ORARI DI APERTURA: DAL LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ DALLE ORE 09:00 -12:30
GIOVEDÌ DALLE ORE 15:00-18:00)
OPPURE SUL SITO INTERNET: www.comune.budrio.bo.it

⇒ **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:**

I requisiti per la partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, dovranno sussistere anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio e sono i seguenti:

a) **Cittadinanza. Essere:**

- Cittadino italiano;
- Cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- Familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- Titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- Cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- Cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) Residenza - attività lavorativa

E' necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Budrio;
- attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Budrio (per attività lavorativa principale si intende l'attività predominante dalla quale vengono ricavati almeno il 50% del reddito globale da lavoro, quale risulta dalla posizione fiscale);

c) Situazione economica

Il valore I.S.E./I.S.E.E. del nucleo richiedente deve rispettare i seguenti parametri:

- Valore I.S.E.: compreso fra € **13.000,00** ed € **60.000,00**;
- Valore I.S.E.E.: compreso fra € **6.000,00** ed € **40.000,00**;

L' I.S.E. e I.S.E.E. di riferimento sono quelli calcolati ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità.

d) Assenza di titolarità dei diritti reali su beni immobili

I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuto ripristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

e) Assenza di precedenti assegnazioni

Non aver ceduto (vendita, donazione, usufrutto etc.), negli ultimi cinque anni, un alloggio pubblico acquistato o riscattato ai sensi della Legge 513/77 o della Legge 560/93 o di altre disposizioni in materia di cessione di alloggi pubblici, di cui era assegnatario in precedenza.

Motivi ostativi all'assegnazione:

- Aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- occupare illegalmente un alloggio;
- avere in essere un provvedimento di sfratto esecutivo derivante da morosità o da inadempienza contrattuale;

- essere assegnatario di alloggio pubblico con inadempienza contrattuale o morosità nel pagamento del canone e/o delle spese accessorie.

⇒ **DEFINIZIONE DI NUCLEO AVENTE DIRITTO**

Definizione di nucleo familiare:

Per nucleo avente diritto s'intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi; fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

Per nucleo avente diritto si intende, altresì:

- il nucleo familiare costituito a seguito di unione civile;
- il nucleo familiare fondato sulla stabile convivenza more uxorio, secondo quanto definito all'art. 1 c. 36 della Legge 20.5.2016 n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla specifica dichiarazione anagrafica di residenza (art. 4 e art. 13 c. 1 lett. b) del DPR 30.5.1989 n. 223), con specificazione che trattasi di *Convivenza per vincoli affettivi*.
- il nucleo di persone non legate da vincoli di parentela e affinità qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione.

Ogni cittadino può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

⇒ **ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

La graduatoria sarà formulata sulla base di punteggi indicati con numeri interi, che verranno attribuiti a ogni singola domanda in relazione alle condizioni oggettive e soggettive sotto elencate e riferite al concorrente e al suo nucleo familiare.

Le domande sono ordinate nella graduatoria in ordine decrescente mediante il punteggio complessivo. Le domande con medesimo punteggio sono graduate tra loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. maggiore. Qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono graduate in ordine di arrivo della domanda stessa.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi debbono essere possedute alla data di presentazione della domanda e dovranno sussistere anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

Sulla base delle condizioni dichiarate dal richiedente in domanda, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

A) Condizioni abitative

A.1	Abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di separazione omologata dal Tribunale o sentenza passata in giudicato, con obbligo di rilascio dell'alloggio; sistemazione precaria determinata dall'esecuzione di un provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio oppure da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente. (N.B.: il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato o eseguito per inadempienza contrattuale).	Punti 2
A.2	Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda, abiti ed abbia residenza anagrafica in un alloggio o in uno spazio per il quale uno dei componenti il nucleo richiedente sia titolare di contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone complessivo riferito all'anno di presentazione della domanda incida sul Valore ISE del nucleo familiare richiedente, così come indicato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla domanda. Il punteggio non viene attribuito in presenza di sfratto per inadempienza contrattuale (morosità). In ogni caso, al momento del controllo preliminare all'assegnazione, ai fini del calcolo del punteggio dell'incidenza canone/reddito il richiedente dovrà presentare copia del contratto di locazione registrato e documentazione attestante il pagamento del canone dei dodici mesi precedenti la verifica dei requisiti.	
	A.2.1 - incidenza in misura superiore del reddito I.S.E.	Punti 4
	A.2.2 - incidenza dal 60% e fino all'80% del reddito I.S.E.	Punti 3

A.2.3 - incidenza dal 40% e fino al 60% del reddito I.S.E.	Punti 2
---	----------------

B) Condizioni familiari e anagrafiche

B.1	Residenza anagrafica nel Comune di Budrio da almeno due anni	Punti 4
B.2	COPPIA Coppia che al momento della domanda abbia famiglia già costituita come specificato al punto “DEFINIZIONE DI NUCLEO AVENTE DIRITTO”;	Punti 6
B.3	NUCLEO FAMILIARE Nucleo composto da un solo genitore con un figlio a totale carico fiscale, in assenza di convivenza con terze persone*	Punti 5
B.4	NUCLEO MONOFAMILIARE Nucleo composto da un unico componente.	Punti 6

*Nota Il nucleo richiedente deve essere composto esclusivamente da un genitore e il proprio figlio a carico fiscale. Nel caso di separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affidamento anche temporaneo del minore deve essere certificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata. Al genitore viene equiparata al fine del riconoscimento della condizione la situazione di affidamento giurisdizionale di minore purché a carico fiscale e quella dell’ascendente con discendenti a carico fiscale.

⇒ **TERMINI E MODI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda dovrà pervenire all’Amministrazione Comunale **entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 30.04.2019.**

La domanda deve essere trasmessa esclusivamente nei seguenti modi:

- **Consegnata a mano allo sportello servizi alla Persona del Comune di Budrio ubicato in Piazza Matteotti 2 NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI: LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ ORE 09:00 – 12:30 - GIOVEDÌ ORE 15:00-18:00**
- **Inviata tramite raccomandata A/R, in busta chiusa con allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del richiedente al seguente indirizzo, “BANDO PER LA LOCAZIONE DI N. 3 ALLOGGI A CANONE CALMIERATO. SPORTELLO DEI SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE DI BUDRIO - PIAZZA MATTEOTTI, 2 - 40054 BUDRIO BO”**

Si precisa, per le domande inviate **a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno**, che saranno considerate valide solo quelle la cui data di partenza, risultante dal timbro postale, sia avvenuta nei termini suindicati, ovvero entro il 30.04.2019 e siano pervenute all’indirizzo sopra riportato, entro 7 giorni, ovvero entro il 07.05.2019, dalla data prevista per la scadenza del presente bando.

Le domande presentate con qualsiasi altro mezzo non indicato dal presente bando saranno escluse dal concorso.

Saranno altresì considerate nulle:

- le domande non compilate sull’apposito modulo;
- le domande prive della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa;
- le domande mancanti della documentazione sotto indicata al paragrafo **DOCUMENTAZIONE.**

Sarà cura e responsabilità del concorrente **comunicare tempestivamente** al Comune di Budrio – Ufficio Casa – P.zza Matteotti 2, 40054 Budrio, **ogni variazione di residenza e/o domicilio** per eventuali comunicazioni in ordine alla domanda presentata. **La mancata comunicazione della variazione di residenza e/o domicilio comporta, in caso di impossibilità dell’ufficio a mettersi in contatto con l’istante, l’esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l’esclusione dall’assegnazione dell’alloggio.**

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara sotto la sua personale responsabilità di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni indicate nella domanda e nei relativi allegati e si impegna a fornire, se necessario, idonea documentazione probatoria circa la veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese, ed esprime consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli particolari a norma di legge.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che in fase istruttoria potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Il Comune di Budrio non si assume responsabilità per l'eventuale dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

⇒ **DOCUMENTAZIONE**

I partecipanti devono essere in possesso di Attestazione I.S.E.E. in corso di validità priva di omissioni e difformità.

Le domande dovranno essere corredate, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

DOCUMENTI GENERALI

- fotocopia fronte/retro di un valido documento d'identità del richiedente che sottoscrive la domanda (ad es. Carta d'Identità, Patente, ecc.);
- per il richiedente non comunitario copia del carta/permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure del permesso di soggiorno di durata biennale e della documentazione, in corso di validità, attestante l'esercizio di un'attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- Indicazione del numero di protocollo INPS ISEE ordinario della dichiarazione sostitutiva unica ISEE in corso di validità priva di omissioni e difformità,

Per il richiedente non residente a Budrio:

- Dichiarazione del datore di lavoro (su carta intestata) attestante che la persona è assunta presso la Ditta/Azienda/Ente e che la sede dell'attività lavorativa è a Budrio;
- In caso di lavoro autonomo, iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio;

Per il richiedente ed i componenti del suo nucleo familiare separati dal coniuge:

- fotocopia del provvedimento di omologazione di separazione consensuale;
- fotocopia della sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato;

Per il richiedente ed il suo nucleo familiare titolari di diritti reali su beni immobili nell'ambito provinciale:

- fotocopia della documentazione catastale o altra documentazione attestante la proprietà o altri diritti reali su immobili dalla quale risulti l'indicazione della rendita catastale e la relativa ubicazione.

DOCUMENTI PER OTTENERE I PUNTEGGI RELATIVI ALLE CONDIZIONI INDICATE SUL MODULO DI DOMANDA IN CASO DI:

Sfratto (non intimato per morosità)

- fotocopia del provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per necessità dell'alloggio;
- fotocopia del verbale di conciliazione giudiziaria da cui si evinca l'obbligo di rilascio dell'alloggio;
- fotocopia dell'ordinanza di sgombero dell'alloggio;
- fotocopia del provvedimento di separazione consensuale omologato o del provvedimento giudiziale di separazione da cui si evinca l'obbligo del rilascio dell'alloggio del richiedente;

Affitto oneroso

- copia del contratto di locazione debitamente registrato relativo all'alloggio di residenza;
- ultime 12 ricevute di pagamento, bonifico o altra documentazione attestante il pagamento dell'affitto dell'abitazione, a partire dal mese antecedente la data di presentazione della domanda (al netto delle

spese condominiali, bolli, registrazione contratto, ecc.).

Lo Sportello Servizi alla Persona (tel. 051/6928342) è a disposizione per informazioni e per l'assistenza nella compilazione. L'eventuale assistenza fornita dagli operatori per la compilazione della domanda non dà luogo all'insorgere di responsabilità da parte dell'operatore addetto, circa la veridicità o la completezza delle dichiarazioni rese.

⇒ **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Le domande sono inserite in graduatoria in base al punteggio attribuito. Il Comune provvede, a chiusura della selezione pubblica, ad assegnare in via provvisoria i punteggi per ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato ed accertate d'ufficio.

Nel caso in cui le domande presentino irregolarità ovvero omissioni che non costituiscano falso e non rientrino nei casi di esclusione citati nel presente bando, l'Ufficio competente ne dà notizia all'interessato a mezzo raccomandata e lo invita a completare o regolarizzare la dichiarazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inerzia dell'interessato oltre il termine suddetto, la domanda si intende come non ricevuta.

Il Comune formula la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti e la pubblica all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, entro i quali è possibile presentare eventuale ricorso al Comune.

Successivamente all'esame degli eventuali ricorsi il Comune provvede a formulare la graduatoria che diverrà definitiva a seguito di pubblicazione all'albo comunale.

⇒ **GESTIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Fatta salva la posizione dei nuclei nella graduatoria approvata, l'abbinamento dell'alloggio disponibile con il primo nucleo avente diritto deve soddisfare il seguente parametro:

- idoneità per dimensione e tipologia dell'alloggio disponibile in assegnazione rispetto alla composizione del nucleo familiare (mq e numero dei vani).

La mancanza soddisfazione di questo parametro, pur non modificando la posizione del nucleo in graduatoria, autorizza il Responsabile del servizio comunale a procedere nella valutazione dei nuclei successivi.

Il Comune, al momento dell'assegnazione, effettua gli accertamenti necessari circa la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui il nucleo interessato all'assegnazione non sia in possesso dei requisiti o delle condizioni dichiarate al momento della presentazione dell'istanza, l'Ufficio Comunale competente rivaluta le stesse e ne determina l'esclusione o una diversa posizione nella graduatoria in vigore.

La rinuncia sottoscritta all'assegnazione dell'alloggio proposto comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Se il richiedente accetta l'assegnazione dell'alloggio, l'Ufficio Comunale competente provvederà ad adottare l'atto di assegnazione, in base al quale l'Ente Gestore procederà alla stipula del contratto di locazione.

Successivamente alla stipula del contratto di locazione l'Ente Gestore procederà alla consegna dell'alloggio.

⇒ **CONTRATTO DI LOCAZIONE - OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Per gli aspetti di dettaglio relativi alla stipula del contratto di locazione si rimanda alla vigente normativa in materia.

⇒ **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e D.Lgs. n. 101/2018 i dati personali contenuti nella domanda, compresi quelli particolari, saranno trattati dal Comune di Budrio in conformità alle misure previste in materia di privacy.

Budrio, lì 13.03.2019

La Responsabile del Settore

(F.to. Dr.ssa Anna Buonagurelli)